



Provincia di Modena

SERVIZIO SUPPORTO COMPETENZE ATERSIR E AUTORIZZAZIONE SCARICHI IDRICI E RIFIUTI

Dirigente GRANA CASTAGNETTI MARCO

Determinazione n° 120 / 17/07/2012

OGGETTO :

D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE IV – L.R. 5/06 - L.R. 3/99.

DITTA CHIMEKO S.R.L. DI RHO (MI).

AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO – MESSA IN RISERVA (OPERAZIONE R13 DELL'ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/06), DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI UBICATO IN COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO), VIA DEI MUGNAI, 5.

Richiamati:

- il decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 131 della Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dagli articoli 27 e 28 e dal Capo V del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- l'articolo 5 del Capo II della Legge Regionale 01 giugno 2006 n. 5, che stabilisce che le funzioni in materia ambientale conferite alle Province ed ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;

richiamata la Deliberazione della Giunta Provinciale di Modena n. 135 del 11/04/2006, con la quale è stato approvato il progetto presentato dalla Ditta Chimeko S.r.l. – Trade Chimico-Ecologico, avente sede legale a Rho (MI), Via Porta Ronca, 66, relativo alla realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi (messa in riserva R13) costituiti da solventi e imballaggi contenenti residui o contaminati da sostanze pericolose, in Comune di Castelfranco Emilia (MO), Via dei Mugnai, 5;

considerato che il progetto proposto consiste nella realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi nel quale verrà esercitata l'attività di messa in riserva (R13) dei medesimi. In particolare, l'intervento in progetto prevede l'ampliamento del capannone esistente in Via dei

Mugnai, 5 in Comune di Castelfranco Emilia (MO), mediante la costruzione di nuovo locale a due piani completamente isolato dal precedente. Al piano terra verrà realizzata l'area di stoccaggio dei rifiuti pericolosi. La pavimentazione sarà costituita in cemento impermeabile e saranno poste in opera una canaletta grigliata e un pozzetto cieco per la raccolta di eventuali sversamenti. La realizzazione del progetto consentirà l'ottimizzazione logistica del trasporto agli impianti di recupero finale e consentirà alla ditta di abbinare il ritiro dei rifiuti alla fornitura di solvente.

visto il "Certificato di Regolare Esecuzione" presentato dalla ditta Chimeko S.r.l., con sede legale a Rho (MI), Via Porta Ronca, 66, in data 06/04/2012, in ottemperanza a quanto disposto dalla prescrizione n. 4 della deliberazione suddetta, nel quale si attesta che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato con il Permesso di costruire n. 20C/2005 del 15/05/2006, protocollo n. 19712, del Comune di Castelfranco Emilia, nonché alle prescrizioni contenute nella DGP n. 135 del 11/04/2006;

vista altresì la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta Chimeko S.r.l. rispettivamente in data 12/06/2012 e in data 21/06/2012, dalla quale si evince quanto segue:

- con atto notarile repertorio n. 140742/22324 del 27/07/2010 la Ditta Chimeko – Trade Ecologico S.r.l. ha conferito il proprio ramo d'azienda relativo alla commercializzazione di solventi, nonché ritiro e recupero di quelli esausti (rifiuti) alla Ditta Chimeko S.r.l.;
- il Permesso di Costruire del Comune di Castelfranco Emilia n. 20C/2005 del 15/05/2005 è stato rilasciato in conformità al progetto approvato con DGP n. 135 del 11/04/2006;

rilevato altresì che in base all'esito del "Certificato di Regolare Esecuzione", l'impianto in oggetto presenta in generale i requisiti per un buon funzionamento nel rispetto della normativa vigente e offre sufficienti garanzie igienico/sanitarie ed ambientali per consentire il rilascio dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni dettagliatamente riportate nella parte dispositiva;

richiamata la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 13 ottobre 2003, n. 1991 "Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22", con la quale sono stati fissati i parametri per la determinazione dell'importo e le modalità di costituzione della garanzia finanziaria;

il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Supporto Competenze ATERSIR e Autorizzazione Scarichi Idrici e Rifiuti, Ing. Marco Grana Castagnetti;

si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Territorio e Ambiente;

le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Territorio e Ambiente della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it;

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- **di autorizzare** ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, la Ditta **Chimeko S.r.l.**, con sede legale a Rho (MI), Via Porta Ronca, 66, alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti speciali pericolosi ubicato nel territorio del Comune di Castelfranco Emilia (MO), Via dei Mugnai, 5.
- Di subordinare lo svolgimento dell'attività al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 1. l'operazione di recupero, identificata nell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, per la quale è concessa la presente autorizzazione, è la seguente:

- **“R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”**

2. i rifiuti speciali pericolosi, per i quali è concessa l'autorizzazione, nonché il relativo quantitativo massimo istantaneo autorizzato alla messa in riserva, sono i seguenti:

Codice europeo	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:R13)	Quantità istantanea autorizzata (t)	Quantità istantanea autorizzata (mc)	Quantità annuale autorizzata (t)
14	<i>Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)</i>			
14 06	<i>Solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aereosol di scarto</i>			
140603*	Altri solventi e miscele di solventi	7,5	9	-
15	<i>Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</i>			
15 01	<i>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>			
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	0,5	1	-
TOTALE:		8,0	10	-

3. i rifiuti oggetto di messa in riserva devono rimanere fisicamente separati da eventuali prodotti o materie prime stoccate nel medesimo locale. In particolare, l'area di messa in riserva deve essere organizzata come riportato nella tavola “planimetria e sezioni del locale adibito a messa in riserva con individuazione degli stoccaggi delle materie prime e dei rifiuti – acquisita agli atti con prot. n. 143891/8.8.4. del 07/11/2005” e prevedere, di fatto, la separazione dei rifiuti dai prodotti mediante pannello divisorio;
4. i fusti e cisternette utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti di cui al codice europeo 140603* devono essere posti su pavimentazione impermeabile e dotati di sistemi di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, se lo stesso bacino di contenimento ospita più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, ed in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%. Nel caso specifico, in relazione al quantitativo massimo stoccabile istantaneamente autorizzato, si prescrive, in aggiunta al pozzetto cieco di capacità pari a 1 mc, idoneo a fungere quale bacino di contenimento per le due cisternette aventi capacità di 1 mc, di dotare i contenitori (fusti) di capacità 0,03 mc-0,2 mc di bacino di contenimento conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente: ovvero, tale bacino deve avere una capacità non inferiore al 30% della capacità complessiva dei contenitori ospitati e comunque non inferiore a quella del più grande contenitore ospitato. Detto bacino deve possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti;
5. il bacino di cui al precedente punto deve essere presente nell'impianto preliminarmente all'avvio dell'attività; a tal riguardo, in allegato alla garanzia finanziaria citata nel seguito, la Ditta titolare della presente autorizzazione è tenuta a trasmettere alla Provincia di Modena, ARPA e Comune territorialmente competenti, documentazione attestante le caratteristiche e dimensioni dello stesso;
6. i rifiuti identificati con il codice europeo 150110* devono essere stoccati su pallets;
7. è vietata la messa in riserva dei rifiuti in aree esterne;
8. la messa in riserva deve avvenire esclusivamente al piano terreno dell'ampliamento del fabbricato esistente;

9. i contenitori utilizzati per la messa in riserva dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti e negli stessi deve essere mantenuto un volume residuo di sicurezza pari al 10%;
10. le aree ed i contenitori adibiti alla messa in riserva dei rifiuti devono essere contrassegnate da tabelle ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici europei, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
11. i fusti contenenti i rifiuti devono essere conferiti ed accettati integri, sigillati ed etichettati a norma di legge; nel caso di arrivo di fusti o contenitori avariati, questi dovranno essere scaricati e movimentati da personale qualificato ed in condizioni di sicurezza; se necessario, i mezzi di trasporto ed i piazzali dovranno essere bonificati; qualora si verificassero avarie dei serbatoi e di altre strutture di stoccaggio e di ogni altro inconveniente che possa costituire pericolo per la salute e per l'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione all'autorità di controllo per eventuali provvedimenti e prescrizioni;
12. in caso di danneggiamento dei fusti o delle loro chiusure, i medesimi possono essere solo reinfustati; conseguentemente devono essere presenti nell'impianto contenitori di adeguate dimensioni da utilizzarsi in caso di tale necessità;
13. i rifiuti devono essere conferiti ad impianti di recupero effettivo autorizzati ai sensi del D.lgs 152/;
14. in caso di incidenti durante la movimentazione dei carichi che possano comportare sversamenti di sostanze nella rete di raccolta delle acque meteoriche afferenti al piazzale esterno, devono essere attivati i dispositivi di emergenza per bloccare lo scarico delle acque nella rete fognaria;
15. il segnalatore di esalazioni deve essere sempre funzionante e mantenuto in perfetta efficienza;
16. la movimentazione dei fusti contenenti rifiuti e degli imballaggi (codice europeo 150110*) da stoccare dovrà essere effettuata con particolare cura in modo da evitare danneggiamenti o rotture;
17. lo stoccaggio deve essere effettuato in modo da evitare esalazioni pericolose e moleste, spandimenti, dispersioni in atmosfera e comunque pericolo per la salute e per l'ambiente utilizzando idonei contenitori;
18. qualora si verificano sversamenti accidentali, si dovrà provvedere immediatamente al lavaggio delle superfici;
19. i rifiuti incompatibili, suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;
20. i bacini di contenimento ed i dispositivi di raccolta di sversamenti accidentali devono essere periodicamente puliti e i liquidi raccolti conferiti quali rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06;
21. deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva dei rifiuti;
22. la superficie del settore di conferimento deve essere impermeabile e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire o dagli automezzi o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
23. i recipienti devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
24. i contenitori utilizzati all'interno dell'impianto, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati, come dichiarato dalla ditta, presso centri autorizzati;
25. lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse; la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani;
26. i contenitori devono essere disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
27. l'impianto deve essere dotato di idonea recinzione;
28. qualsiasi variazione ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati deve essere appositamente richiesta ed autorizzata;
29. entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività, la ditta Chimeko S.r.l. è tenuta a presentare alla Provincia di Modena, all'ARPA territorialmente competente e al Comune di Castelfranco Emilia, un piano di ripristino dettagliato, corredato di cronoprogramma degli interventi, volto a garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. Tale piano deve prevedere la verifica dell'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e la pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti. L'attuazione di tale piano è subordinata al rilascio di nulla osta della Provincia di Modena e deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività.
- Di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme e le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rumore, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti.
 - **Di stabilire che entro un termine di 180 giorni dalla data di ricevimento del presente atto autorizzativo, la Ditta Chimeko S.r.l. deve prestare garanzia finanziaria a favore della Provincia di Modena, per un importo pari a 30.000,00 (trentamila/00) Euro (valore calcolato moltiplicando la potenzialità istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate (8 t), per 250,00 €/ton (rifiuti pericolosi). L'importo minimo della garanzia deve comunque essere di 30.000,00 Euro). La garanzia finanziaria deve essere costituita, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003, in uno dei seguenti modi:**
 - reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
 - L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - a) del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - b) del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01 (abrogato e sostituito dal Regolamento 1221/2009)

- **In caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa.**
- La durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. L'efficacia della garanzia potrà essere estesa alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione da parte della Provincia previa integrazione accettata dalle parti.
- La garanzia finanziaria può essere svincolata dalla Provincia in data precedente la scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.
 - In caso di mancato prestazione della garanzia finanziaria entro il termine prescritto, la Provincia di Modena provvederà, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione.
- **Di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è sospesa fino a comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria di cui al precedente alinea, da parte della Provincia di Modena. Fino alla predetta comunicazione l'attività autorizzata non può essere svolta.**
- **La presente autorizzazione ha efficacia sino al 16/07/2022,** fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'autorità competente; l'eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dal competente Servizio Gestione ATO e Autorizzazione Scarichi Idrici e Rifiuti della Provincia di Modena e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata.
- Di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di :
 - a. tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - b. accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento siano legittimati a detenerli ai sensi di legge;
 - c. presentare alla Provincia di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - d. comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - e. comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
- Di stabilire che l'Area Territorio e Ambiente della Provincia di Modena esercita i controlli di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPA di Modena, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, delle norme tecniche generali in vigore e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06.
- Di stabilire che la Provincia, ove rilevi la inosservanza delle suddette prescrizioni, procederà secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
- Di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto

all'interessato.

- Di trasmettere copia della presente autorizzazione alla Ditta Chimeko S.r.l., al Comune di Castelfranco Emilia, all'ARPA di Modena, Distretto Territoriale Urbano e all'AUSL di Modena, distretto di Castelfranco Emilia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO COMPETENZE ATERSIR
E AUTORIZZAZIONE SCARICHI IDRICI E RIFIUTI
ING. MARCO GRANA CASTAGNETTI

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____



Servizio Gestione ATO e Autorizzazione scarichi idrici e rifiuti

telefono 059 209 482 fax 059 200 599

viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it www.ato.mo.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

U.O. SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

tel. 059 209 419 fax 059 209 479

Classifica o8-08-04 fasc. 373/2012.

Modena, 20/11/2012

SPETT.LE DITTA
CHIMEKO S.R.L.
VIA PORTA RONCA, 66
20017 – RHO (MI)

e, p.c.

AL SINDACO
DEL COMUNE DI CASTELFRANCO E. (MO)

ALL'ARPA
SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA

ALL'AUSL DI MODENA
DISTRETTO DI CASTELFRANCO E.

Oggetto: D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., parte IV – L.R. 5/06 - L.R. 3/99.

Ditta Chimeko S.r.l. di Rho (MI).

Autorizzazione alla gestione di un impianto di recupero – messa in riserva (operazione R13 dell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali pericolosi ubicato in Comune di Castelfranco Emilia (MO), Via dei Mugnai, 5.

(Determinazione n. 120 del 17/07/2012)

NULLA OSTA GESTIONE IMPIANTO.

Richiamata la determinazione della Provincia di Modena n. 120 del 17/07/2012, con la quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, sino al 16/07/2022, la Ditta Chimeko S.r.l., con sede legale a Rho (MI), Via Porta Ronca, 66, alla gestione dell'impianto di recupero – messa in riserva (operazione R13 dell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali pericolosi ubicato in Comune di Castelfranco Emilia (MO), Via dei Mugnai, 5;

dato atto che il progetto relativo alla realizzazione del suddetto impianto è stato approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale di Modena n. 135 del 11/04/2006;

visto in particolare il disposto della determinazione n. 120 del 17/07/2012, che stabilisce quanto segue:

- 1) l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa fino a comunicazione di avvenuta accettazione da parte della Provincia di Modena della garanzia finanziaria da prestarsi a cura della Ditta in oggetto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003. Fino alla predetta comunicazione l'attività autorizzata non può essere svolta;
- 2) in allegato alla suddetta garanzia finanziaria deve essere presentata documentazione attestante le caratteristiche e dimensioni del bacino di contenimento di cui alla prescrizione n. 4 dell'autorizzazione medesima;

considerato:

- a) che in data 08/08/2012 è pervenuta alla Provincia di Modena garanzia finanziaria: polizza n. 1981501 del 04/08/2012 della Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.;
- b) che tale garanzia è conforme alle disposizioni della Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1991 del 13/10/2003;
- c) che in data 19/11/2012 e in data 20/11/2012 è pervenuta alla Provincia di Modena la documentazione attestante le caratteristiche e dimensioni del bacino di contenimento di cui sopra;

ritenuto che sussistono le condizioni per la gestione dell'impianto, così come autorizzato con determinazione n. 120 del 17/07/2012,

si comunica

che nulla osta a decorrere dalla data della presente nota alla gestione dell'impianto di recupero in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni definite nella determinazione n. 120 del 17/07/2012.

L'autorizzazione in oggetto è pertanto efficace a tutti gli effetti dalla data della presente.

Il presente Nulla Osta va conservato in allegato alla autorizzazione in oggetto e va esibito, se richiesto, agli organi di controllo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO COMPETENZE ATERSIR E
AUTORIZZAZIONE SCARICHI IDRICI E RIFIUTI
ING. MARCO GRANA CASTAGNETTI

MG/fd

(da sottoscrivere in caso di stampa)

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li _____

Documento assunto agli atti con protocollo n. _____ del _____